

Sulla base dei parametri di riferimento del Consiglio federale pubblicati il 6 giugno, in questa scheda informativa la FINMA illustra come, a suo parere, i parametri di riferimento della Confederazione dovrebbero essere attuati in modo efficace.

SCHEDA INFORMATIVA

GIUGNO 2025

Copertura tramite fondi propri di partecipazioni estere

Di cosa si tratta?

L'attuale **regolamentazione in materia di fondi propri** per case madri di banche attive a livello internazionale in Svizzera evidenzia una **grande lacuna**:

- le case madri possono utilizzare perlopiù **capitale di debito** per finanziare i **fondi propri delle loro controllate**;
- nasce in questo modo il cosiddetto *double leverage*, che si riferisce al **finanziamento di fondi propri tramite capitale di debito all'interno di un gruppo bancario**;
- attraverso il *double leverage* i **fondi propri della filiale** sono effettivamente costituiti **in parte da capitale proprio finanziato con capitale di debito**;
- il *double leverage* ha pertanto un **effetto negativo** indesiderato sulla **solidità finanziaria** della casa madre della banca. Questo può mettere in pericolo l'intero gruppo bancario.

Qual è la situazione attuale e perché è necessario intervenire?

La **regolamentazione odierna** prevede, in capo alla casa madre, solamente una copertura parziale tramite fondi propri per le partecipazioni in società controllate. Questo fa sì che anche i fondi propri della casa madre possano ridursi **molto rapidamente** se si verificassero un peggioramento dell'andamento delle operazioni nelle controllate estere, delle grosse perdite, una ristrutturazione o una situazione di crisi. In questo modo i problemi nelle filiali estere possono trasmettersi direttamente alla casa madre e intaccare l'intero gruppo. Una **crisi** può quindi **inasprirsi** ulteriormente nel momento **più inopportuno**, limitando il margine di manovra per la stabilizzazione della banca.

Anche nel caso di Credit Suisse questa regolamentazione, ossia l'ampio finanziamento dei fondi propri di controllate all'estero mediante capitale di debito, ha portato a una **costante diminuzione** delle **quote di capitale della casa madre** e ha **limitato fortemente le misure di stabilizzazione della banca durante la ristrutturazione**.

Cosa si propone?

Nell'ambito del suo Rapporto sulla stabilità delle banche del 10 aprile 2024 (Rapporto TBTF), il Consiglio federale ha individuato questa lacuna e proposto, per colmarla, la misura 15: «Rafforzare la copertura tramite fondi propri per partecipazioni estere all'interno di un gruppo finanziario, e quindi per le case madri (cosiddette banche madri)».

Punti chiave

- L'attuale **regolamentazione in materia di fondi propri** per banche di rilevanza sistematica con controllate all'estero evidenzia una **grande lacuna**: le case madri possono utilizzare perlopiù capitale di debito per finanziare il capitale proprio delle loro filiali.
- In questo modo i fondi propri **della casa madre** possono ridursi **molto rapidamente** in caso di perdite nelle controllate, di ristrutturazioni o di crisi. Questo può mettere in pericolo l'intero gruppo bancario.
- Questa lacuna normativa può essere colmata soltanto con la **deduzione completa delle partecipazioni estere** dal capitale primario di classe 1.

Copertura tramite fondi propri di partecipazioni estere

Quali saranno gli effetti secondo la FINMA?

Il Consiglio federale propone che le partecipazioni alle controllate estere presso la casa madre siano **coperte totalmente con fondi propri** (ossia capitale primario di classe 1, CET1; per esempio capitale sociale, riserve e utili trattenuti). Ciò può essere conseguito deducendo **completamente** le **partecipazioni in controllate estere** dal CET1 a fini regolamentari.

La FINMA supporta esplicitamente l'indirizzo strategico proposto di una copertura completa delle partecipazioni di controllate estere tramite capitale primario di classe 1 (deduzione delle partecipazioni), per i seguenti motivi:

- la **misura** – diversamente da un aumento crescente o progressivo dei requisiti patrimoniali – **agisce in modo mirato** sulla problematica del finanziamento delle filiali estere con capitale di debito;
 - **solo una copertura completa tramite capitale primario di classe 1** potrà contrastare efficacemente la **lacuna regolamentare** e i suoi effetti indesiderati;
 - ogni regolamentazione che continui a consentire una copertura parziale tramite capitale primario di classe 1 non fa altro che posticipare il problema e vi è il rischio che in una prossima crisi la stessa vulnerabilità torni a presentarsi;
 - la **misura evita** dunque un **utilizzo multiplo di fondi propri**. Anche altri Paesi prevedono nelle loro regolamentazioni il principio di una deduzione delle partecipazioni dal capitale. La norma non si spinge oltre le prescrizioni internazionali del *Basel Framework*. La sua struttura è tagliata **specificatamente sulla situazione in Svizzera** (dove una banca di rilevanza sistematica attiva a livello globale detiene una percentuale molto elevata di attività internazionale rispetto al piccolo mercato nazionale).
- La misura proposta riguarda **banche di rilevanza sistematica** con **controllate all'estero**. Attualmente soltanto UBS è coinvolta in modo sostanziale:
- la misura disciplina **in modo mirato i requisiti regolamentari in materia di fondi propri** derivanti dal fatto di detenere **partecipazioni estere**. **L'attività bancaria nazionale** e in particolare **l'erogazione di crediti e l'offerta di prodotti** in Svizzera **non sono direttamente interessate** da questa regolamentazione. Di conseguenza la FINMA in caso di una corretta ripartizione del fabbisogno di capitale aggiuntivo all'interno del gruppo non ravvisa **alcuna distorsione del mercato** o altre **ripercussioni** sulla **concorrenza** nazionale;
 - l'adeguamento della regolamentazione, secondo cui le partecipazioni in controllate estere devono essere interamente coperte con capitale primario di classe 1, genera presso la casa madre **un fabbisogno di capitale aggiuntivo**;
 - ciò **aumenta a sua volta la quota di capitale regolamentare dichiarata** dell'intero gruppo bancario;
 - sulla base della situazione odierna, l'adeguamento della regolamentazione proposto comporterebbe un **fabbisogno di capitale aggiuntivo** di circa USD 23 mia. in capo alla casa madre di UBS. Ciò appare in termini assoluti un requisito aggiuntivo molto elevato. **Tuttavia, riflette soprattutto** l'entità della **lacuna normativa attualmente esistente**. Pertanto, è ancora più importante che attuando la misura si agisca in modo **mirato e deciso**;
 - sulla base delle nostre analisi UBS attualmente è in grado, con un **adeguato periodo di transizione**, di ottemperare a questi **requisiti patrimoniali** aggiuntivi per rafforzare la propria **resilienza finanziaria**. Perciò, un **aumento di capitale esterno**, una **limitazione sostanziale o duratura dei pagamenti dei dividendi** o di altre **distribuzioni di capitale** non sono a nostro avviso necessarie;

Copertura tramite fondi propri di partecipazioni estere

- maggiori requisiti patrimoniali regolamentari possono portare a un rendimento inferiore del capitale impiegato. Eventuali rendimenti inferiori per gli investitori in titoli azionari di UBS sono la **conseguenza** di una **maggior resilienza finanziaria e di un rischio inferiore del gruppo UBS**;
- grazie alla maggiore **dotazione di fondi propri** UBS sarà in grado risparmiare **capitale di debito ad alto interesse sotto forma di obbligazioni**. In questo modo **si riduce l'onere da interessi** per la banca, il che **compensa in parte i costi economici maggiori in termini di capitale proprio**;
- la resilienza finanziaria dell'intero gruppo bancario rafforzata attraverso le maggiori quote di capitale dovrebbe avere un effetto di **rafforzamento della fiducia** nelle operazioni con i clienti e potrebbe costituire anche un vantaggio competitivo. I concorrenti che si concentrano sull'attività di gestione patrimoniale si distinguono talvolta per quote di fondi propri nettamente maggiori;
- inoltre **maggiori requisiti di capitale** in capo a UBS come unica banca in Svizzera di rilevanza sistemica globale con un'attività internazionale sostanziale sono opportuni anche in relazione al prodotto interno lordo della Svizzera in ottica di stabilità e per la tutela dei contribuenti;
- la FINMA prende atto del fatto che **il Consiglio federale ha già esaminato altre possibili misure di inasprimento delle esigenze in materia di requisiti patrimoniali per banche di rilevanza sistemica nell'ambito del Rapporto TBTF, ma ha tuttavia deciso di non darvi seguito** (per esempio un aumento generalizzato dei requisiti patrimoniali attraverso un maggiore *leverage ratio*, maggiori requisiti patrimoniali attraverso una componente progressiva più stringente o limitazioni sostanziali alla struttura del gruppo UBS). In confronto a queste misure rigettate la FINMA ritiene il previsto inasprimento nel trattamento patrimoniale delle partecipazioni in controllate estere un requisito più mirato e proporzionale.

Spiegazione semplificata dell'effetto del finanziamento di partecipazioni in controllate tramite debito (*double leverage*)

Il *double leverage* designa la situazione in cui una banca finanzia la partecipazione in una sua controllata in parte tramite capitale di debito. Questa situazione si manifesta tipicamente all'acquisto di una nuova controllata, per il quale viene in parte impiegato capitale di debito.

La regolamentazione attuale prevede che controllate estere debbano essere finanziate per circa il 45%¹ tramite fondi propri (capitale primario di classe 1, CET1). Circa il 55% può essere finanziato con capitale di debito. L'attuale regolamentazione consente dunque il *double leverage*.

Bilancio semplificato con <i>double leverage</i>			
Altri attivi	Capitale di debito restante / depositi di clienti		
Partecipazioni 120	Capitale primario di classe 1 94		
			Eccedenza 10
			Necessari per attivi restanti 30
			Necessari per partecipazioni 54 (120 * 45%)

I seguenti grafici illustrano l'effetto di una perdita di valore delle partecipazioni in controllate estere con o senza *double leverage*.

Situazione iniziale: banca con *double leverage* prima di una perdita di valore delle partecipazioni

La regolamentazione attuale prevede che circa il 45% di una partecipazione in una controllata estera venga finanziata con fondi propri (ossia con capitale primario di classe 1, CET1²).

Per una partecipazione del valore di 120 è dunque necessaria una quantità pari a 54 di capitale primario di classe 1.

Il restante valore di capitale primario di classe 1 pari a 10 corrisponde all'eccedenza rispetto ai requisiti.

La banca necessita in questo esempio di requisiti ulteriori pari a 30 sotto forma di capitale primario di classe 1 derivanti dalle operazioni dirette con i clienti.

Banca con *double leverage* dopo una perdita di valore delle partecipazioni pari al 50%

Una perdita di valore delle partecipazioni pari a -50% genera una perdita di 60 e riduce il capitale primario di classe 1 dello stesso importo.

Bilancio semplificato con <i>double leverage</i> (perdita di valore partecipazioni -50%)			
Altri attivi	Capitale di debito restante / depositi di clienti		
Partecipazioni 60 (-60)	Capitale primario di classe 1 34 (-60)		
			Copertura insufficiente -23
			Necessari per attivi restanti 30
			Necessari per partecipazioni 27 (-27)

¹ Una ponderazione del rischio del 400% combinata con un requisito dell'11% di capitale primario di classe 1 fa sì che circa il 45% di una partecipazione in una controllata estera debba essere finanziato con capitale primario di classe 1.

² Gli attuali requisiti a livello di *going concern capital* (capitale primario di classe 1 e strumenti di capitale aggiuntivi di classe 1) ammontano circa al 60%. Questo comprende anche obbligazioni AT1 (strumenti di capitale aggiuntivi di classe 1) che non possono coprire direttamente le perdite. A essere rilevante per il *double leverage* è tuttavia il capitale primario di classe 1 (CET1).

Situazione iniziale: banca senza *double leverage* prima di una perdita di valore delle partecipazioni

Il capitale primario di classe 1 necessario per le partecipazioni si riduce parimenti del 50%, in termini assoluti tuttavia soltanto di -27.

Il capitale primario di classe 1 necessario per le partecipazioni ammonta quindi ora a 27 (che continua a corrispondere al 45% del valore delle partecipazioni).

Questo, in combinazione con gli invariati requisiti di capitale primario di classe 1 necessari per le attività restanti, genera una copertura insufficiente al livello del capitale primario di classe 1 pari a -23.

Una perdita di valore delle partecipazioni non comporta quindi soltanto una perdita, bensì genera anche una chiara riduzione dell'eccedenza a livello di capitale primario di classe 1 e ha dunque un effetto restrittivo sul capitale primario di classe 1 di una banca.

Soltanto un finanziamento completo delle partecipazioni in controllate estere tramite fondi propri (capitale primario di classe 1) assicura che le perdite di valore di queste partecipazioni non possano avere un effetto negativo sul capitale primario di classe 1 della banca. Anche in questo caso aiuta fare chiarezza tramite un grafico esemplificativo, analogo al precedente, soltanto senza *double leverage*.

Nella regolamentazione auspicata le partecipazioni devono essere dedotte dal capitale primario di classe 1. In questo modo le partecipazioni devono essere finanziate interamente con fondi propri (capitale primario di classe 1).

La banca deve dunque ora avere un ammontare di 120 e non di 54 in capitale primario di classe 1 per via delle partecipazioni.

La banca necessita anche in questo esempio di un ulteriore requisito di capitale primario di classe 1 pari a 30 derivante dalle operazioni dirette con i clienti. Il restante valore di capitale primario di classe 1 pari a 10 corrisponde all'eccedenza di capitale primario di classe 1 rispetto ai requisiti.

In questo modo, in assenza di *double leverage*, la banca dovrà detenere nel complesso un valore pari a 160 di capitale primario di classe 1.

Banca senza *double leverage* dopo una perdita di valore delle partecipazioni pari al 50%

Una perdita di valore delle partecipazioni di -50% genera anche in questo esempio una perdita di -60 e riduce il capitale primario di classe 1 dello stesso importo.

Il capitale primario di classe 1 necessario per le partecipazioni si riduce, in caso di pieno finanziamento della partecipazione con capitale primario di classe 1 (senza finanziamento di terzi e dunque senza *double leverage*), anch'esso di -60, ammontando ora a 60.

Resta un'eccedenza invariata a livello di capitale primario di classe 1 pari a 10.

Le perdite di valore delle partecipazioni in caso di finanziamento completo delle partecipazioni tramite capitale primario di classe 1 – e dunque senza finanziamento di terzi – non si ripercuotono sulle quote di capitale primario di classe 1. Rafforzano pertanto la resilienza finanziaria della banca. In tempi di crisi una banca può trovare così un nuovo orientamento con più facilità e adottare misure per restare stabile.

Bilancio semplificato senza <i>double leverage</i>		
Altri attivi	Capitale di debito restante / depositi di clienti	Eccedenza 10
Partecipazioni 120	Capitale primario di classe 1 160 (+66)	Necessari per attivi restanti 30 Necessari per partecipazioni 120 (+66)

Bilancio semplificato senza <i>double leverage</i> (perdita di valore partecipazioni -50%)		
Altri attivi	Capitale di debito restante / depositi di clienti	Eccedenza 10
Partecipazioni 60 (-60)	Capitale primario di classe 1 100 (-60)	Necessari per attivi restanti 30 Necessari per partecipazioni 60 (-60)